CAMERA DEI DEPUTATI N. 4105

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BRIGNONE, CIVATI, ANDREA MAESTRI, MATARRELLI, PASTORINO

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernenti l'introduzione del divieto di utilizzo di richiami vivi

Presentata il 20 ottobre 2016

ONOREVOLI COLLEGHI ! — In seguito alle procedure d'infrazione applicate dalla Commissione europea ai danni dell'Italia poiché, catturando con le reti uccelli selvatici a fini di richiamo per l'attività venatoria, infrangeva l'articolo 8 della cosiddetta direttiva uccelli (direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009), con la legge 29 luglio 2015, n. 115, recante « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (Legge europea 2014) », si pone fine all'uccellagione con reti della pubblica amministrazione, introducendo altresì, con l'articolo 22, anche il divieto di commercializzazione di avifauna selvatica viva dall'estero.

Con l'approvazione della legge europea, il nostro Paese ha sancito in via definitiva il divieto di cattura di uccelli per farne uso di richiami vivi. È stato infatti messo al bando ogni sistema di prelievo come trappole, reti e vischio, adeguando finalmente la legge italiana al dettato della direttiva uccelli.

La fine dell'uccellagione è stata un traguardo atteso da decenni che ha vietato il protrarsi di una pratica arcaica e crudele, che ha imposto ad animali che vivevano in libertà una vita di prigionia in anguste gabbiette, spesso in cattivissime condizioni igieniche e sottoposti a veri e propri maltrattamenti. Vale la pena ricordare che oltre alla barbarie messa in atto con la pratica dell'uccellagione ai danni degli uccelli, i richiami vivi avevano anche portato a importazioni illegali e contrabbandi di innumerevoli esemplari.

Le associazioni animaliste e ambientaliste, in seguito all'adeguamento alla direttiva uccelli da parte dell'Italia, hanno più

volte rilevato e affermato che gli interventi legislativi adottati dal Governo non sono del tutto idonei a rispondere ai rilievi della Commissione europea, che peraltro non si limitava a chiedere la fine delle catture con mezzi vietati e dunque, di fatto, con ogni mezzo, ma faceva notare anche l'opportunità di rinunciare definitivamente all'utilizzo stesso di uccelli vivi come richiami per la caccia.

La caccia, sostiene giustamente la Commissione europea, può benissimo esercitarsi senza l'ausilio di richiami vivi, poiché quello che si nasconde dietro il richiamo vivo è in realtà un vero e proprio maltrattamento dell'animale, che come tale andrebbe vietato, ostacolato e punito.

La presente proposta di legge ha lo scopo di modificare la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante « Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio », al fine di vietare completamente la barbara pratica dell'utilizzo dei richiami vivi.

La legge in vigore, se pur un passo importante in materia di maltrattamento di animali, di fatto recepisce solo quanto previsto dalla direttiva uccelli che vieta l'uso di metodi non selettivi per la cattura degli uccelli, ma non abolisce l'uso dei richiami vivi, come sarebbe invece auspicabile in un paese civile. Infatti, il comma 3 dell'articolo 4 della legge n. 157 del 1992, è stato sostituito dal seguente: « 3. L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo può essere svolta esclusivamente con mezzi, impianti o metodi di cattura che non sono vietati ai sensi dell'allegato IV alla direttiva 2009/147/CE da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'ISPRA. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni su parere dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, il quale svolge altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività ».

La presente proposta di legge è quindi finalizzata a porre fine a ogni pratica arcaica della caccia con la convinzione che l'abolizione completa della cattura, dell'allevamento e dell'utilizzo degli uccelli a fini di richiamo debbano essere vietati in un Paese civile.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Divieto di utilizzo di richiami vivi).

1. Alla legge 11 gennaio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La cattura, l'allevamento e l'utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono vietati »;

2) il comma 3 è abrogato;

b) all'articolo 5:

1) al comma 1, le parole: « , nonché il loro uso in funzione di richiami » sono soppresse;

2) il comma 2 è abrogato;

3) al comma 6, le parole: « con l'uso di richiami vivi » sono soppresse;

4) i commi 7, 8 e 9 sono abrogati;

c) all'articolo 21, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le lettere *p)* e *q)* sono abrogate;

2) alla lettera *r)*, le parole: « accecati o mutilati ovvero legati per le ali » sono soppresse;

3) alla lettera *ee)*, le parole: « dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e » sono soppresse;

d) all'articolo 28, comma 2, le parole: « e dei richiami vivi autorizzati » sono soppresse;

e) all'articolo 31, comma 1, lettera *h)*, le parole: « per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero » sono soppresse.

ART. 2.

(Disposizioni transitorie).

1.Il numero e la specie di fauna che alla data di entrata in vigore della presente legge è detenuta ai fini di utilizzo come richiamo vivo è rimessa in libertà dal possessore entro trenta giorni con l'obbligo di comunicazione all'Ente responsabile individuato dalla regione.

2. Qualora non sia possibile, per ragioni legate alle condizioni di salute degli animali, dare attivazione a quanto disposto al comma 1, il possessore è obbligato a detenere la fauna fino al suo decesso nel rispetto delle leggi vigenti. In caso di decesso ovvero di fuga degli animali, deve essere data immediata comunicazione all'ente responsabile individuato dalla regione.

ART. 3.

(Sanzioni).

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiunque non adempie a quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'articolo 2 è soggetto a una multa da 200 a 1.200 euro e alla sospensione della licenza di porto di fucile da caccia per un anno.